

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1358

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALLESI, DOPPIO, COVIELLO, LADU,
ZANOLETTI, PERLINGIERI e BORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti
artistici superiori

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Le accademie di belle arti sono ancora disciplinate dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Non essendo mai stato emanato il relativo regolamento, viene tuttora applicato quello approvato con decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, relativo alla legge 6 luglio 1912, n. 734.

Le modifiche e integrazioni apportate a questa base normativa riguardano aspetti tutto sommato marginali, come l'introduzione dei corsi speciali, previsti dal regolamento del 1918 e dal regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262; l'istituzione del ruolo organico degli assistenti; la soppressione (1935) e la riattivazione del consiglio di amministrazione (1963).

Varie leggi riguardanti aspetti generali della pubblica istruzione hanno poi toccato singoli aspetti della vita delle accademie, ma è mancato un disegno riformatore complessivo che adeguasse questi istituti ai nuovi bisogni, alla nuova sensibilità e anche al mercato del lavoro. Numerosi tentativi di riforma sono stati intrapresi, ma senza successo, sia per la delicatezza della materia, sia per la difficoltà del quadro politico, sia per la diversità di opinioni tra le forze politiche.

Il ministro Gui presentò al Senato, il 4 giugno 1964, il disegno di legge n. 632, il quale affrontava organicamente i problemi del settore artistico. Dopo altri tentativi di iniziativa parlamentare, il ministro Malfatti presentò al Senato, il 29 aprile 1977, il disegno di legge n. 663, che delegava al Governo, con le norme contenute nel titolo IV, il riordinamento delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica nel contesto della legge sulla riforma universitaria. Il dibattito che seguì portò a un testo che prevedeva il pieno ri-

conoscimento del livello universitario delle accademie di belle arti.

Successivamente, il ministro Falcucci predispose una bozza di disegno di legge che prevedeva la riforma di tutta l'istruzione artistica, dai conservatori alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica, all'Accademia di danza.

Da quel testo il senatore Venturi trasse un disegno di legge che, con altri firmatari, presentò il 19 gennaio 1988 (atto Senato n. 782) ma che riguardava però, soltanto le accademie di belle arti e l'Accademia nazionale di arte drammatica; la differenza più apprezzabile tra i due testi concerneva la sistemazione e il passaggio da un ordinamento all'altro del personale in servizio.

L'iter del disegno di legge n. 782 rivelò subito le difficoltà inerenti alla materia in discussione. Tuttavia ciò che ne impedì l'approfondimento fu il concomitante dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore e sulle leggi di riforma dell'università, a partire dalla legge istitutiva del nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'approvazione da parte del Parlamento di alcune fondamentali leggi di riforma dell'università ha cambiato il quadro normativo di riferimento e in qualche modo ha anche chiarito i termini della questione.

È pertanto opportuno riprendere il dibattito sulla riforma dell'istruzione artistica, proprio perchè l'università rinnovata esige che anche le altre strutture di formazione di livello superiore si adeguino conseguentemente.

La scelta che viene proposta con il presente disegno di legge riguarda la collocazione delle accademie di belle arti: il riconoscimento del livello superiore comporta di necessità il loro passaggio al Ministero dell'università sia pure salvaguardandone la specificità, potenziandone le strutture, qua-

lificando ulteriormente gli insegnamenti e riconoscendo che il diploma che esse rilasciano è pienamente equipollente a quello di laurea, pur continuando a chiamarsi diploma di accademia.

Per evitare ogni sospetto di secondarizzazione, per altro, si propone di istituire il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore con compiti di consulenza scientifica, tecnica e organizzativa; organismo analogo al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e al Consiglio nazionale universitario.

Inoltre si prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'università, della direzione generale per l'istruzione artistica.

Passando quindi alla illustrazione dell'articolo 1 prevede la delega al Governo a emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle accademie, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero.

Tali decreti, predisposti dal Ministro dell'università di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e quello per i beni culturali e ambientali, saranno sottoposti al parere di una commissione composta da dodici senatori e da dodici deputati, nonché da una commissione di sette esperti nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Per evitare lungaggini, è previsto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora le due commissioni non abbiano espresso il parere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, si intende che esso sia stato positivo.

L'articolo 2 definisce il livello di istruzione superiore delle accademie, in quanto ne precisa l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, garantisce la possibilità di darsi propri statuti e regolamenti interni, stabilisce le modalità con cui possono essere decise forme di collaborazione con realtà e istituzioni scientifiche italiane ed estere.

L'ordinamento delle accademie, previsto dall'articolo 3, stabilisce gli indirizzi di massima che dovranno unificare le linee essenziali di funzionamento didattico, nonché

gli organi di governo obbligatori: il direttore, il consiglio accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

Il direttore, cui spetta il governo dell'accademia, è eletto dal consiglio accademico tra i propri membri o tra i membri di altre accademie e resta in carica per quattro anni, con una sola riconferma. La possibilità di scegliere il direttore anche al di fuori del corpo accademico, scegliendolo tra i docenti di altre accademie, o, perchè no, tra i direttori uscenti o ancora in carica, si spiega in quanto può verificarsi il caso, di situazioni di difficoltà che possono essere sbloccate con il ricordo ad una persona esterna, conosciuta e di prestigio, magari con esperienza di direzione in altre accademie.

Lo stesso articolo prevede anche decreti legislativi per i musei, biblioteche, pinacoteche e simili, che sono un importantissimo patrimonio delle nostre accademie, specie di quelle storiche.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede la presenza, di norma, di non più di una accademia per regione e l'immediata istituzione, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di due accademie di belle arti: a Genova ed a Cagliari.

L'articolo 4 disciplina gli insegnamenti, i corsi di studio, i diplomi: sarà poi lo statuto di ciascuna accademia a fissare norme particolari nell'ambito delle norme generali. Si definisce subito, tuttavia, la natura dell'esame finale, che dovrà consistere nella trattazione di una tesi o nella realizzazione di un manufatto artistico o di un prodotto professionale, comunque corredato da una relazione. Il diploma finale è equiparato, agli effetti giuridici, al diploma di laurea rilasciato dalle università e specificherà il corso seguito dallo studente.

L'articolo 5 affronta la problematica degli studenti, prevedendo il numero chiuso, che sarà annualmente definito, per ciascuna accademia, dal Ministro dell'università, in relazione alle disponibilità economiche e finanziarie fissate dal Parlamento, sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'ingresso si rende necessario un esame di ammissione che potrà essere sostenuto da candidati, italiani o stranieri, in possesso di diploma di maturità o di altro titolo equipollente o superiore. Lo stesso articolo 5 prevede la formulazione di norme molto precise riguardanti la condizione e i diritti degli studenti.

L'articolo 6, prevede la collocazione dei docenti delle attuali accademie in uno speciale ruolo ad esaurimento e delega a una apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali la definizione dello stato giuridico ed economico del personale direttivo, docente e non docente.

Con questa norma si intende fugare ogni pericolo di secondarizzazione delle accademie. La trattativa prevista non ha niente a

che vedere con gli accordi sindacali valevoli per tutto il comparto della scuola secondaria: è una trattativa specifica, adeguata al livello e al ruolo della istruzione artistica superiore.

Sono poi previsti contratti a termine per chiamare a tenere corsi di insegnamento maestri italiani o stranieri di chiara fama, su proposta del consiglio accademico.

L'articolo 7 prevede la compatibilità delle attività artistiche con l'attività di insegnamento.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 riguardano, in ordine, gli istituti superiori per le industrie artistiche e i corsi di perfezionamento, il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, le norme per l'edilizia e la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, udito il parere di una commissione composta da dodici senatori e dodici deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Camere nonchè il parere di una commissione di sette esperti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il parere delle commissioni di cui al comma 2 si intenderà favorevole allo schema proposto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

(Criteri direttivi per il riordinamento e l'autonomia delle accademie di belle arti)

1. Per il riordinamento delle accademie di belle arti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 si atterranno ai seguenti criteri direttivi:

a) le accademie di belle arti hanno gestione autonoma, sono istituti superiori,

sono dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare e hanno il fine di promuovere l'esercizio delle arti visuali, la ricerca relativa e l'incremento della cultura artistica;

b) alle accademie di belle arti è riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni. Tali statuti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 9;

c) le accademie di belle arti concorrono alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale ed artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con università ed altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali, nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti, anche a carattere territoriale; possono, inoltre, stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione artistica o professionale.

Art. 3.

(Ordinamento delle accademie di belle arti)

1. I decreti legislativi concernenti le accademie di belle arti, di cui all'articolo 1, prevederanno disposizioni relative alle seguenti materie:

a) individuazione dei corsi permanenti obbligatoriamente presenti in ciascuna accademia di belle arti e criteri per l'istituzione dei corsi complementari, con le seguenti precisazioni:

1) i corsi di pittura, di scultura, di scenografia, di restauro e di beni culturali sono comunque permanenti;

2) i corsi complementari sono quelli attivati da ciascuna accademia, su autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pre-

vio parere del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore;

b) indicazione, di massima, della durata, del numero, dell'indirizzo dei corsi istituibili in ciascuna accademia, tenuto conto delle specifiche tradizioni e vocazioni.

2. I decreti legislativi dovranno, altresì, disciplinare l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo, che sono: il direttore, il consiglio accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori; i singoli statuti potranno prevedere organi di supporto ed ausiliari del consiglio accademico e del direttore.

3. Il consiglio accademico è composto da tutti i docenti dell'accademia.

4. Il governo dell'accademia è affidato al direttore, eletto dal consiglio accademico tra i propri membri o tra i membri del consiglio accademico di altre accademie. Il direttore resta in carica per quattro anni. Non sono ammessi più di due mandati consecutivi nella stessa direzione. Nel corso del mandato, il direttore non svolge attività didattica. Lo statuto stabilisce i poteri e le funzioni del direttore che può essere affiancato da un consiglio per gli affari scientifici e didattici, formato da rappresentanti eletti dai docenti di ciascun corso attivato.

5. Lo statuto deve riservare una parte della composizione del consiglio di amministrazione ai rappresentanti degli enti che concorrono alla vita dell'accademia mediante contributi finanziari non inferiori alla misura determinata dallo statuto stesso. In ciascun consiglio di amministrazione è presente un delegato del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. I decreti legislativi conterranno ordinamenti relativi agli studenti, alla loro iscrizione, alla loro carriera, agli esami, alle tasse, alla disciplina, al conseguimento dei titoli accademici, all'assistenza, agli assegni, alle borse di studio, alle opere di fondazione.

7. I decreti legislativi prevederanno procedure di programmazione poliennale per

lo sviluppo delle istituzioni dell'istruzione artistica superiore ed il coordinamento della loro distribuzione nel territorio, e detteranno norme per il riordinamento dei musei già esistenti nelle accademie di belle arti e per l'istituzione di nuovi musei, pinacoteche, biblioteche, videoteche, nastroteche, e simili, nelle accademie e negli altri istituti dell'istruzione artistica superiore che ne sono privi, prevedendo in ogni accademia di belle arti esposizioni sistematiche delle opere dei docenti e dei migliori allievi. Le predette raccolte hanno natura prevalentemente didattica e documentaria, e possono, alle condizioni fissate dallo statuto, essere aperte al pubblico.

8. La fruizione, la raccolta, la catalogazione, la collocazione, la conservazione delle opere e dei beni artistici e librari di rilevante interesse saranno oggetto di convenzioni o di appositi disciplinari concordati tra gli istituti di istruzione artistica superiore, di cui alla presente legge, e l'amministrazione centrale o periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali. In tali documenti saranno previste le modalità dell'impiego del personale dipendente dagli enti o istituti contraenti.

9. Di norma, in ciascuna regione può essere prevista una sola accademia di belle arti. Alla data di entrata in vigore delle norme delegate verranno istituite le accademie di belle arti di Genova e di Cagliari.

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio, diplomi)

1. Gli insegnamenti fondamentali e quelli complementari da impartire in ogni singolo corso ed il loro orario settimanale ed annuale saranno fissati dallo statuto di ciascuna accademia.

2. In ciascun corso sono attivati insegnamenti artistici, di natura prevalentemente applicativa, ed insegnamenti culturali, di natura prevalentemente teorica.

3. Gli insegnamenti possono essere, per gli studenti, obbligatori o facoltativi e possono avere durata annuale, biennale, trien-

nale o quadriennale. Gli insegnamenti artistici hanno durata quadriennale. Gli insegnamenti annuali possono essere cadenzati in due semestri.

4. Per ciascun insegnamento è previsto un esame annuale, che si svolge secondo le modalità fissate dallo statuto dell'accademia. Nel caso di scansione semestrale di insegnamenti annuali possono essere previsti, al termine del primo semestre, esami per l'accesso al successivo semestre.

5. Il piano di studi, con le relative eventuali propedeuticità, è definito dal consiglio accademico. Gli studenti possono seguire un piano di studi diverso, se approvato dal consiglio accademico.

6. Il corso di studi termina con un esame finale di diploma da sostenersi dopo il superamento di tutti gli esami intermedi relativi agli insegnamenti del piano di studi. Detto esame può consistere nella trattazione di una tesi o nella realizzazione di un manufatto artistico o di un prodotto professionale comunque corredato da una relazione.

7. Il diploma finale è equiparato, agli effetti giuridici, al diploma di laurea rilasciato dalle università dello Stato. Esso specificherà il corso seguito dallo studente.

8. Delle commissioni per gli esami annuali e per l'esame finale possono essere chiamati a far parte anche gli assistenti, che unitamente al direttore dell'accademia, e ai docenti, costituiscono il collegio dei docenti.

Art. 5.

(Studenti)

1. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno previste, altresì, le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri, sulla base delle capacità e del merito.

2. Il numero complessivo dei posti disponibili nelle accademie di belle arti ai fini delle iscrizioni al primo anno ed a quelli successivi, e la distribuzione dei posti stessi tra le singole accademie ed i rispettivi corsi, sono definiti annualmente, in relazione alle

disponibilità economiche e finanziarie fissate dal Parlamento, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che terrà conto delle strutture edilizie, didattiche, scientifiche di ciascuna accademia.

3. Al primo anno dell'accademia possono essere iscritti gli studenti che risultino collocati utilmente in una graduatoria compilata a seguito di un esame di ammissione. Sono ammessi a sostenere gli esami di ammissione gli studenti, italiani o stranieri, in possesso di diploma di maturità o di altro titolo di studio ad esso equipollente o superiore. Agli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

4. Gli esami di ammissione devono prevedere prove differenziate per l'accesso ai diversi corsi. I criteri di svolgimento ed il tipo di prove sono stabiliti dal consiglio accademico di ciascuna accademia, sulla base di indirizzi a livello nazionale emanati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I decreti legislativi prevederanno criteri per il trasferimento degli studenti da una ad altra accademia negli anni di corso successivi al primo, fermo restando il numero massimo di iscritti a ciascun anno e per ciascun corso previsto per ogni singola accademia.

6. I decreti legislativi prevederanno inoltre:

a) l'estensione agli studenti delle iniziative intese alla realizzazione del diritto allo studio;

b) il numero degli esami, comunque non superiore a ventiquattro, che dovranno essere sostenuti per il conseguimento, in ciascun corso, del diploma finale;

c) la determinazione della misura delle tasse e contributi, nonché la misura delle tasse di iscrizione, di frequenza e di esame per i corsi liberi di cui alla lettera g);

d) il riconoscimento del valore dei titoli di studio conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti;

e) le norme specifiche per le iscrizioni degli studenti in possesso di diploma di accademia, conseguito ai sensi dei precedenti

ordinamenti, ai diversi anni dei corsi istituiti nelle accademie secondo il nuovo ordinamento;

f) la facoltà del consiglio accademico di consentire l'iscrizione ad un corso in un anno successivo al primo, in relazione alla congruità dell'indirizzo degli esami superati con quelli previsti dal piano di studi del nuovo ordinamento;

g) la facoltà del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di istituire, con propri decreti, su richiesta del consiglio accademico, corsi liberi di studio e di cultura artistica, aperti anche ai non iscritti all'accademia.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Il personale docente attualmente in servizio presso le accademie di belle arti è collocato in uno speciale ruolo ad esaurimento. Esso mantiene lo stato giuridico ed economico attualmente in godimento e potrà essere impiegato, presso la stessa accademia, in uno degli insegnamenti coincidenti o affini a quello di provenienza.

2. La determinazione dello stato economico e giuridico del personale direttivo, docente e non docente, comunque in servizio nelle accademie alla data di entrata in vigore della presente legge, costituirà oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi e con le modalità previste dalle norme attualmente in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dagli articoli precedenti prevederanno un apposito ruolo per il personale tecnico.

4. A tenere insegnamenti artistici potranno essere chiamati, anche con contratto a termine, maestri italiani o stranieri eminenti per fama, su proposta del consiglio accademico.

5. Potrà essere chiamato a tenere insegnamenti facoltativi con contratto a termine, in relazione ai piani di studi approvati dal consiglio accademico, personale in servizio presso altre istituzioni culturali, istituti di ricerca, università, Ministeri ov-

vero esponenti del mondo culturale, economico, artistico, imprenditoriale di chiara fama.

Art. 7.

(Attività artistiche)

1. L'esercizio delle attività artistiche è compatibile con l'attività di insegnamento e sarà appositamente regolato con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

2. Dovranno comunque essere fatti salvi i doveri connessi alla funzione di docente e le ore di lezione previste per ciascun insegnamento dalle norme statutarie.

Art. 8.

(Istituti superiori per le industrie artistiche e corsi di perfezionamento)

1. I decreti legislativi disciplineranno l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, già di magistero. Ad essi si applicheranno, per quanto possibile, gli stessi criteri previsti all'articolo 2 per le accademie di belle arti.

2. Ai fini dell'accesso al primo anno ed a quelli successivi si applicano le norme di cui all'articolo 5.

3. I corsi di perfezionamento, già di magistero, potranno avere durata biennale o triennale. Al termine dei corsi di perfezionamento, previo esame finale, verrà rilasciato un diploma di perfezionamento.

4. Ciascun corso di perfezionamento assumerà non più di tre indirizzi direttamente congruenti con l'impiego di materiali specifici o di metodologie produttive ad essi afferenti. Dovranno essere previsti gli indirizzi per:

a) la carta e il libro e relative tecnologie;

b) il vetro e relative tecnologie;

c) la ceramica e relative tecnologie;

- d) i metalli e l'oreficeria e relative tecnologie;
- e) moda e costume.

5. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge il numero globale dei corsi di perfezionamento non potrà superare la terza parte di quelli delle accademie di belle arti.

6. Gli istituti superiori per le industrie artistiche, finalizzati alla valorizzazione delle qualità artistiche nella progettazione e nel disegno industriale, avranno ordinamenti amministrativi e giuridici e rilasceranno diplomi analoghi a quelli delle accademie di belle arti.

7. Nel primo quinquennio di applicazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge il numero globale degli istituti superiori per le industrie artistiche non potrà superare il terzo di quello delle accademie di belle arti.

8. Nelle regioni in cui è istituito l'istituto superiore per le industrie artistiche non potranno essere istituiti corsi di disegno industriale, o *design*, presso le accademie di belle arti della stessa regione.

Art. 9.

*(Consiglio nazionale
dell'istruzione artistica superiore)*

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge disciplineranno il funzionamento degli altri istituti artistici superiori nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) gli istituti superiori per le industrie artistiche, i corsi di perfezionamento, l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza ed i conservatori musicali hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello universitario;

b) tutte le competenze in materia sono trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) il personale attualmente in servizio presso l'ispettorato per l'istruzione artistica

sarà trasferito, con le stesse funzioni, presso la direzione generale per l'istruzione artistica che sarà istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I decreti legislativi prevederanno l'istituzione, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e con compiti di consulenza scientifica, tecnica ed organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:

a) da rappresentanti delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del commercio, del turismo e dello spettacolo, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni culturali ed ambientali;

b) da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

3. I decreti legislativi determineranno il numero e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del Consiglio stesso, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale universitario e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della presente legge.

4. Con compiti operativi di studio, di ricerca e di verifica, al Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore è affiancato un comitato ristretto, coordinato da un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato esaminerà gli sviluppi del processo di trasformazione delle accademie di belle arti e degli altri istituti d'istruzione artistica superiore e, in quanto ad essi afferenti, degli istituti e scuole artistiche secondari; esaminerà inoltre le procedure didattiche, gli ordinamenti, gli indirizzi, il destino post-diploma degli studenti, fornendo anche, a richiesta, al Ministro stesso e al direttore generale, pareri, proposte, indicazioni ed indirizzi per l'organizzazione e gli sviluppi delle accademie e degli altri istituti

dell'istruzione artistica superiore. Il comitato presenterà ogni anno, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione sullo stato dell'istruzione artistica superiore.

Art. 10.

(Edilizia e dotazioni didattiche)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento ed alle dotazioni didattiche delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei corsi di perfezionamento, saranno a carico dello Stato, il quale vi provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.